

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 167

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 24 al 30 maggio 2012)

INDICE

CAFORIO, PEDICA: su una vicenda riguardante il console Vattani (4-07493) (risp. TERZI, <i>ministro degli affari esteri</i>)	Pag. 5305	CLINI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>	5310
COSTA: sul bando di assegnazione delle frequenze digitali televisive in Puglia (4-07183) (risp. PASSERA, <i>ministro dello sviluppo economico</i>)	5306	GASPARRI ed altri: su una vicenda riguardante il console Vattani (4-07510) (risp. TERZI, <i>ministro degli affari esteri</i>)	5314
FERRANTE, DELLA SETA: sulla nomina degli organi del Parco nazionale della Majella (4-06466) (risp. CLINI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5309	LANNUTTI: sulle pratiche commerciali della società DAD GmbH (4-06273) (risp. DE VINCENTI, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i>)	5317
sulla gestione commissariale del Parco nazionale dell'Appennino lucano (4-06467) (risp.		SARO: sulla tutela del <i>made in Italy</i> dalle contraffazioni (4-06617) (risp. PASSERA, <i>ministro dello sviluppo economico</i>)	5322

CAFORIO, PEDICA. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso che:

il Console italiano ad Osaka Mario Vattani risulta essere aderente ad organizzazioni politiche e culturali che si richiamano esplicitamente alla Repubblica di Salò e che professano ideologie neofasciste, in palese contrasto con i valori della Repubblica italiana e della Costituzione. Lo stesso Vattani ha manifestato tale identità ideologico-politica anche mediante la partecipazione, in veste di *vocalist*, ad un concerto fascio-rock organizzato da Casa Pound. L'esibizione è testimoniata da alcuni video presenti sulla piattaforma *Youtube*;

dopo la diffusione della citata esibizione il Ministro degli affari esteri Giulio Terzi ha deferito Vattani alla Commissione disciplinare della Farnesina, emanando un decreto che obbligava lo stesso Console a rientrare presso il Ministero entro il 31 marzo 2012. In data 15 marzo 2012 il TAR del Lazio ha sospeso l'efficacia del suddetto decreto;

considerato che in data 14 maggio 2012 il Consiglio di Stato, nella persona del Presidente della Quarta Sezione Gaetano Trotta ha, a sua volta, sospeso la decisione del TAR del Lazio, accogliendo il ricorso del Ministero e fissando, per la discussione del caso, la riunione della Camera di Consiglio per il 19 giugno. Il presidente Trotta ha specificato nel suo intervento che i dati fattuali posti in evidenza dalla difesa dell'Amministrazione appellante assumono una oggettiva rilevanza che va ben al di là delle diplomatiche contestazioni formali. Inoltre, lo stesso Presidente ha precisato che il provvedimento di richiamo assume una peculiare connotazione che induce a considerare prevalenti gli interessi pubblici;

considerato inoltre che da notizie di stampa si apprende che, in attesa della decisione del Consiglio di disciplina del Ministero degli affari esteri, si starebbe facendo tutto il possibile per preservare l'incarico di Console di Osaka del Vattani,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza, in modo più specifico, delle misure che si starebbe cercando di mettere in atto per mantenere l'incarico di Console ad Osaka del Vattani;

quali atti intenda porre in essere per evitare che le stesse, qualora siano effettivamente in atto, vadano a buon fine.

(4-07493)

(16 maggio 2012)

RISPOSTA. - Come ricordato, a seguito della notizia dell'esibizione musicale svolta dal Ministro plenipotenziario Mario Vattani nel maggio 2011 presso la sede dell'associazione "Casapound", l'amministrazione ha disposto, da una parte, l'avvio di un procedimento disciplinare tuttora in corso, e, dall'altra, sotto il distinto profilo relativo alla gestione del personale all'estero, il richiamo del diplomatico a Roma.

Tale richiamo, sospeso da un'ordinanza del TAR del Lazio, è stato ripristinato dal decreto presidenziale n. 1845 del 14 maggio 2012 del Consiglio di Stato che ha contestualmente rinviato la definizione del giudizio cautelare alla camera di consiglio, originariamente fissata per il 19 giugno e anticipata al 29 maggio su istanza dello stesso Vattani.

In ottemperanza al decreto del Consiglio di Stato, il Ministro plenipotenziario Mario Vattani ha nel frattempo cessato, il 21 maggio, dalle funzioni di Console generale a Osaka ed il giorno successivo ha preso servizio presso la sede del Ministero a Roma.

Anche nei prossimi passaggi giurisdizionali, la vicenda continuerà ad essere seguita dal Ministero con la massima attenzione nel quadro delle disposizioni vigenti.

Il Ministro degli affari esteri

TERZI

(24 maggio 2012)

COSTA. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

si è creata una grave situazione nel comparto delle aziende televisive locali private della Puglia che per oltre 40 anni hanno assicurato un patrimonio di idee ed una comunicazione pluralista in favore delle comunità pugliesi;

infatti il processo di attuazione per il passaggio al digitale delle frequenze radiotelevisive della Puglia sta producendo sin da ora effetti devastanti che potrebbero avere la conseguenza della scomparsa della stra-

grande maggioranza delle televisioni locali in ambito provinciale o territoriale;

il bando per l'assegnazione delle frequenze mette a disposizione della Puglia (territorio che si estende per circa 400 chilometri sull'asse Nord-Sud) un numero di frequenze pari a 18, ma sarebbero in effetti 16 perché per il 2015 è prevista la riduzione di altre frequenze, in considerazione del fatto che ancora 10 canali saranno sottratti per altri servizi;

per l'assegnazione di queste frequenze, il bando mette a disposizione 45 punti su 100 per chi ha una copertura regionale. Tuttavia lo stesso bando, pur ammettendo una forma di intesa associativa tra più televisioni di diverse province della Puglia, a causa dell'interpretazione restrittiva che gli uffici ministeriali danno al bando, non darebbe la possibilità, nell'ambito di un'eventuale intesa, di sommare il punteggio di ciascuna azienda televisiva, provinciale o territoriale, in un'associazione di intesa, ma il punteggio sarebbe soltanto calcolato per un'azienda capofila, cioè un'azienda provinciale o territoriale, anche se nell'intesa le aziende associate, insieme, coprono gran parte del territorio regionale;ù

la conseguenza che se ne ricava è che le frequenze programmate per il digitale in Puglia saranno esclusivamente a favore di gruppi televisivi regionali e di altre aziende televisive provenienti da altre regioni che sono presenti con impianti di alta frequenza sul territorio pugliese e dove per lo più si programmano televendite e messaggi promozionali;

finora gli elementi di riferimento per una graduatoria regionale sono stati il numero dei dipendenti e il fatturato;

in sede di assegnazione delle frequenze regionali, invece, diventa determinante per il bando la presenza territoriale di una singola azienda con copertura regionale o di quelle aziende che fino alla pubblicazione del bando hanno fatto intese con altre strutture aziendali operando con il passaggio dei canali all'azienda capofila;

questo evento è stato possibile soltanto per quei pochi che sapevano dell'interpretazione che si sarebbe data al bando;

questa situazione di enorme gravità impedirà di fatto alla vera emittenza locale di sopravvivere alla riforma del digitale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire con urgenza assumendo decisioni di competenza atte a garantire un pluralismo democratico al quale fino ad oggi hanno sicuramente contribuito le televisioni locali di dimensione provinciale, anche attraverso la revisione delle interpretazioni normative nel senso di consentire, nel caso di un'associazione, di ottenere la somma dei punteggi di ciascuna azienda televisiva partecipante.

(4-07183)

(28 marzo 2012)

RISPOSTA. - Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 14 marzo 2012, V serie speciale, è stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione delle frequenze in tecnica digitale terrestre alle eminenti televisive locali della Puglia, area tecnica da digitalizzare nel corso dell'anno 2012, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011.

Nel bando è previsto che tutti i soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale, operanti in Puglia, possano fare domanda per avere l'attribuzione di un diritto d'uso delle frequenze, indipendentemente dalla sede legale o dalla natura provinciale o regionale dell'emittente.

I criteri per la redazione della graduatoria, conformemente al citato art. 4, sono: l'entità del patrimonio al netto delle perdite, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in posizione di regolarità contributiva, l'ampiezza della copertura della popolazione e la priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura.

Il bando prevede altresì la possibilità di costituire consorzi o intese, per i quali non è esatto dire che vale solo il punteggio più alto di un partecipante, perché tale punteggio viene aumentato del 20, 30 o 40 per cento, fino ad un massimo del 50 per cento se i componenti sono rispettivamente 2, 3, 4, 5 o più.

Nello stesso tempo il bando prevede dei meccanismi correttivi per i soggetti pluriregionali, con imputazione percentuale dei valori considerati nelle regioni diverse da quella con la sede legale.

Al fine di assicurare il pluralismo informativo sono stati, quindi, previsti nel bando vari meccanismi a tutela delle emittenti provinciali che, riunite in intese o consorzi, possono ragionevolmente ottenere l'assegnazione del diritto d'uso, fermo restando il numero complessivo di frequenze pianificate per le emittenti locali, pari a 18.

Un'ulteriore garanzia per la continuità del servizio per tutte le attuali emittenti televisive locali viene altresì fornita dall'obbligo di trasporto (per non meno di due programmi) dei contenuti dei soggetti non utilmente collocati nelle graduatorie, posto a carico degli operatori assegnatari di una delle 18 frequenze, ai sensi del citato art. 4, con prezzi orientati al costo e regolamentati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. È da rilevare, inoltre, che nelle aree già digitalizzate alla fine del 2011 (Liguria, Toscana, provincia di Viterbo, Umbria e Marche), la modulazione dei diversi ma sostanzialmente identici bandi di gara ha prodotto risultati significativi nell'assegnazione delle frequenze alle intese costituite tra emittenti a copertura provinciale.

Il Ministro dello sviluppo economico

PASSERA

(21 maggio 2012)

FERRANTE, DELLA SETA. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

dal 4 settembre 2007 l'Ente Parco nazionale della Majella è privo del Consiglio direttivo;

fino al 31 dicembre 2009 l'Ente Parco è stato gestito solo dal presidente Gianfranco Giuliante, il quale, di fatto, per quasi due anni ha dovuto assumere anche le competenze proprie del Consiglio direttivo;

dal 1° gennaio 2010 al 18 febbraio 2011, il Presidente uscente Giuliante è stato nominato commissario straordinario dello stesso Ente Parco;

dal 19 febbraio 2011 fino al 15 maggio 2011 è stato designato commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale della Majella Franzo Iezzi, per 42 anni direttore del Consorzio industriale di Sulmona, la cui ultima proroga scade il 19 dicembre 2011;

non risultano atti o richieste da parte della Regione Abruzzo per giungere alla nomina del Presidente dell'Ente Parco, né risultano, a questo riguardo, sollecitazioni da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda avviare tutte le procedure previste dalla normativa vigente per trovare l'intesa con la Regione Abruzzo al fine di dare al Parco nazionale della Majella, fra i più dinamici e attivi nel panorama nazionale e internazionale, un Presidente e un Consiglio direttivo che permettano la migliore operatività dell'area protetta.

(4-06466)

(21 dicembre 2011)

RISPOSTA. - Con decreto del 16 febbraio 2010 è stato nominato Commissario straordinario dell'ente Parco nazionale della Majella il dottor Gianfranco Giuliani, incarico prorogato con decreti del 30 giugno, del 6 agosto e dell'8 novembre 2010 con scadenza al 18 febbraio 2011.

Con decreto del 18 febbraio 2011 è stato nominato Commissario straordinario il dottor Franco Iezzi, il cui incarico è stato prorogato con successivi decreti rispettivamente del 18 maggio, 17 giugno, 15 settembre, 16 dicembre 2011 e da ultimo con decreto del 13 aprile 2012.

Con nota dell'8 novembre 2011, il Ministro *pro tempore* ha richiesto alla Regione Abruzzo la prevista intesa in ordine alla nomina del dottor Iezzi quale Presidente senza ricevere alcun riscontro. Tenuto conto del contenzioso generato da un ricorso presentato dalla Regione Puglia in ordine alla nomina dei Commissari straordinari degli enti Parco del Gargano e dell'alta Murgia, l'amministrazione ha ritenuto opportuno convocare, con nota del 18 gennaio 2012, un incontro tecnico istruttorio con la Regione Abruzzo ai fini dell'intesa sulla nomina del Presidente del Parco.

Per quel che concerne invece la nomina del Consiglio direttivo si rappresenta che risulta tuttora in corso l'*iter* relativo allo schema di regolamento di riordino degli enti Parco in attuazione dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, pertanto, allo stato, non può provvedersi all'avvio della procedura per la costituzione dell'organo collegiale.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

CLINI

(24 maggio 2012)

FERRANTE, DELLA SETA. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

l'Ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri-Lagonegrese è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, al termine di un lungo e complesso *iter* ed è stato fortemente voluto dalle associazioni ambientaliste: è nato sottraendo agli interessi delle compagnie petrolifere rilevanti parti del territorio regionale di grandissimo pregio ambientale e naturalistico;

nel territorio del Parco e in quello contiguo all'area protetta sono attivi 38 pozzi petroliferi, in sostanza il più grande giacimento petrolifero d'Europa con una produzione pari a 294 MBOE di idrocarburi (gas e olio), ed opera, a Viggiano, un Centro olii con una potenzialità produttiva di 104.000 barili di olio al giorno;

risulta che il Presidente della Regione Basilicata Vito De Filippo abbia chiesto, prima in maniera informale e successivamente in maniera formale il 1° luglio 2008, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *pro tempore*, un incontro al fine di giungere all'intesa prevista dall'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette);

con decreto del 24 ottobre 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *pro tempore*, l'ingegner Domenico Totaro è stato nominato commissario straordinario dell'Ente Parco;

risulta, inoltre, che solo in data 28 ottobre il Presidente della Regione Basilicata avrebbe ricevuto una nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *pro tempore*, con cui veniva richiesto di esprimere la formale intesa, di cui al già citato art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, e si proponevano tre nominativi su cui raggiungere l'intesa;

il Presidente della Regione Basilicata, in data 3 novembre 2008, ha inviato una nota di protesta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *pro tempore*, rimarcando la violazione di ogni elementare principio di collaborazione istituzionale e comunicando l'intento della Regione di agire in giudizio contro il provvedimento per ripristinare il pieno rispetto della legalità, nonché la propria competenza e le proprie prerogative istituzionali;

la Corte costituzionale ha già avuto modo di chiarire, con le sentenze n. 27 del 2004 e n. 351 del 1991, che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'ambiente, la nomina del commissario straordinario dell'Ente Parco nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia stato effettivamente, e non solo formalmente, avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l'intesa per la nomina del presidente dello stesso Ente, risiedendo l'illegittimità della condotta dello Stato nel mancato avvio e sviluppo della procedura dell'intesa per la nomina del presidente, che esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo e che sole legittimano la nomina del commissario straordinario;

nel dicembre 2008 il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata ha sospeso la nomina del commissario straordinario, accogliendo l'istanza cautelare promossa dalla Regione Basilicata, ritenendo che il Ministro non potesse nominare il commissario, non essendoci stato il tempo per perfezionare con la Regione Basilicata l'intesa che avrebbe dovuto portare alla scelta congiunta del Presidente del Parco;

il Consiglio di Stato ha successivamente emesso un'ordinanza con la quale veniva accolta l'interpretazione che la Regione Basilicata aveva dato, ribadendo l'ordinanza del TAR impeditiva della gestione in via commissariale dell'Ente Parco fino al 2 maggio 2009, nonché ritenendo contraria al *decisum* cautelare ogni iniziativa o misura del Ministero dell'ambiente rivolta a mantenere ferma la gestione commissariale, fermo restando l'obbligo di leale e seria intesa per la nomina del Presidente dell'ente;

un ulteriore pronunciamento del Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero, ha annullato l'ordinanza del TAR Basilicata che bocciava la nomina del commissario straordinario su istanza di sospensione avanzata dalla Regione Basilicata, riconoscendo la correttezza delle procedure seguite dal Ministero dell'Ambiente per la nomina, nonché auspicando che entro giugno potesse essere trovata l'intesa per la nomina del Presidente del parco e solo in caso contrario il commissario Totaro sarebbe potuto ritornare nelle sue funzioni, ma dopo il 2 maggio;

allo stato attuale risultano insufficienti le azioni di vigilanza, quelle sui monitoraggi ambientali e contro l'inquinamento da idrocarburi, mentre sono sempre più evidenti le interferenze dovute alle confliggenti attività industriali con il Parco nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese;

nell'Ente Parco nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese il ruolo di direttore del parco viene esercitato da un facente funzione, nominato dal commissario straordinario, al quale mancano i requisiti previsti dalla legge n. 394 del 1991 per accedere alla professione di direttore di parco nazionale;

alla precarietà delle figure apicali dell'Ente Parco nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, corrisponde anche il mancato insediamento della comunità del parco da parte della Regione Basilicata, che contribuisce a rendere più fragile il ruolo, la funzione e la gestione dell'area protetta;

non risultano atti o richieste da parte della Regione Basilicata per giungere alla nomina del presidente dell'Ente parco, né risultano, a questo riguardo, sollecitazioni da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

si chiede di conoscere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per superare l'attuale situazione, non più tollerabile e dannosa per il territorio del Parco nazionale, commissariato sin dal suo avvio per il veto incrociato, di Regione e Ministero dell'Ambiente sulla nomina del presidente del parco;

quali siano i motivi del ritardo, dopo quattro anni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che istituisce l'Ente Parco, e della mancata intesa per la designazione e la nomina del presidente del parco, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991;

quali tempi ritenga necessari per insediare tutti gli organi dell'Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, attivando le procedure relative alla designazione e nomina del presidente e dei membri del consiglio direttivo, per garantire la piena trasparenza degli atti amministrativi commissariali, e la piena legittimità di azioni da condividere con il territorio;

se non intenda avviare tutte le procedure previste dalla normativa vigente per trovare l'intesa con la Regione Basilicata al fine di dare al Parco nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese un presidente, il consiglio direttivo e gli altri organi previsti, ottemperando agli obblighi di legge e ponendo fine alla discrezionalità della gestione commissariale, che a giudizio degli interroganti dura da troppo tempo.

(4-06467)

(21 dicembre 2011)

RISPOSTA. - Con decreto del 24 ottobre 2008 è stato nominato il Commissario straordinario dell'ente Parco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri - Lagonegrese nella persona dell'ingegner Domenico Totaro, ma a seguito di un ricorso al TAR, relativo alla nomina del Commissario, da parte della Regione Basilicata l'incarico è stato sospeso, ed il Commissario riammesso nelle proprie funzioni a far data dal 2 maggio 2009 (DEC-DPN-1380 dell'8 ottobre 2009).

Con successivi decreti rispettivamente del 2 novembre 2009, 28 aprile, 6 agosto e 5 novembre 2010, 7 febbraio, 5 maggio, 28 luglio e 4 novembre 2011, e da ultimo con decreto del 7 febbraio 2012) l'incarico del Commissario è stato prorogato.

Con nota del 5 agosto 2010 il Ministro *pro tempore* ha richiesto alla Regione Basilicata la prevista intesa in ordine alla nomina del Presidente dell'ente Parco proponendo una terna di candidati per l'esercizio.

All'esito dell'incontro, la Regione ha fornito la prescritta intesa sulla nomina dell'ingegner Domenico Totaro. Anche le competenti Commissioni parlamentari del Senato e della Camera, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, hanno espresso il parere favorevole in data 9 maggio 2012.

Per quel che concerne invece la nomina del Consiglio direttivo si rappresenta che risulta tuttora in corso l'*iter* relativo allo schema di regolamento di riordino degli enti Parco in attuazione dell'art. 6, comma 5, del de-

creto-legge n. 78 del 2010, pertanto, allo stato, non può provvedersi all'avvio della procedura per la costituzione dell'organo collegiale.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

CLINI

(24 maggio 2012)

GASPARRI, GRAMAZIO, CALIGIURI, PARAVIA, CIARRAPICO, SPADONI URBANI, DE ECCHER, GALLONE. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno dover interrompere quella che appare come un'azione discriminatoria condotta dal dicembre 2011 nei confronti di Mario Andrea Vattani, un funzionario diplomatico che - come dichiarato dallo stesso Ministro in indirizzo - in 21 anni di carriera ha dato prove di grandissima competenza e di grande attaccamento al servizio (Rai, "Otto e Mezzo", 16 gennaio 2012), del quale da parte del Ministero si censura la militanza negli anni '80 nell'organizzazione giovanile del Movimento sociale italiano (MSI), e la semplice partecipazione ad un concerto di musica alternativa, facendo cenno al risalto mediatico conseguente che avrebbe creato imbarazzo e danno all'immagine dell'amministrazione;

se risulti in quale considerazione siano tenute le valutazioni del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che, nel decreto cautelare di sospensione del provvedimento di richiamo al Ministero di Vattani, reso in data 15 marzo 2012, sottolinea che la sovraesposizione mediatica del caso è stata in larga parte provocata da ripetute esternazioni dei vertici del Ministero;

se sia vero, come sostenuto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Il Foglio" in data 17 maggio 2012 dal console Vattani, che nella memoria presentata dal Ministero al Consiglio di Stato sarebbero contenute le seguenti considerazioni: "il Min. Vattani non fa mistero della sua militanza, dapprima, attraverso l'appartenenza al Fronte della Gioventù negli anni 80, e poi attraverso la musica da lui proposta", e che "tale fatto, già di per sé, rende la permanenza all'estero del Console Vattani in palese contraddizione con le alte funzioni di rappresentanza dello Stato che egli è chiamato a svolgere";

se sia vero che nella stessa memoria le anzidette considerazioni vengono considerate a monte ed attengono alla tutela dei beni primari, tra cui l'immagine dello Stato e la rappresentatività delle proprie istituzioni all'estero;

se vi siano quindi persone con incarichi di alta responsabilità al Ministero che considerano una passata adesione al MSI o alla sua organizzazione giovanile come incompatibile con l'attività di rappresentanza dell'Italia all'estero;

se risulti che sia stata tale convinzione, a giudizio dell'interrogante chiaramente discriminatoria, a motivare il richiamo immediato del console Vattani in soli 5 giorni, e non certamente una preoccupazione per l'immagine dell'Italia all'estero, visto che tale repentino richiamo provocherà l'annullamento di importanti impegni istituzionali tra i quali, in primo luogo, il ricevimento per la celebrazione della festa nazionale della Repubblica italiana nella seconda città del Giappone, Osaka, con grave discredito per l'immagine del nostro Paese;

se nell'insistere nelle iniziative a danno di Vattani si stia tenendo adeguato conto delle sue specifiche capacità nel contesto giapponese: unico funzionario della Farnesina a parlare correntemente il giapponese, che vanta rapporti cordiali e amichevoli con i più alti rappresentanti delle istituzioni locali, con i principali esponenti del mondo della cultura e dell'economia nelle regioni della sua circoscrizione consolare, come dimostrano le attività da lui svolte, ampiamente illustrate nel sito *web* del Consolato generale;

se non ritenga che vi siano priorità ben più importanti dell'ostinata battaglia legale contro Vattani cui destinare le limitate risorse della Farnesina, e se non ritenga di promuovere ogni opportuna azione finalizzata a consentire al Console generale a Osaka di svolgere le sue mansioni con la necessaria serenità.

(4-07510)

(22 maggio 2012)

RISPOSTA. - Si desidera assicurare che il decreto ministeriale n. 273 del 21 febbraio 2012 di richiamo del ministro Vattani dal Consolato generale in Osaka è stato emanato dopo la più attenta e ponderata valutazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto e dopo che la relativa decisione era stata condivisa con il Consiglio di amministrazione, organo collegiale che riunisce i vertici amministrativi del Ministero.

Il richiamo era motivato dalla constatazione del danno d'immagine prodotto allo Stato e all'amministrazione da specifici comportamenti posti in essere dal Ministro plenipotenziario Vattani e in particolare dall'incompatibilità con le funzioni di alta rappresentanza dello Stato proprie di un Console generale all'estero di comportamenti posti in essere nell'esibizione del 24 maggio 2011 presso la sede di "Casapound", il cui significato contrasta con le istituzioni repubblicane e la loro immagine.

L'amministrazione ha pertanto legittimamente ritenuto che la validità del decreto di richiamo non venisse meno per il solo fatto di essere

oggetto di un ricorso giurisdizionale del ministro Vattani. Pertanto, il Ministero ha ottemperato alla prima decisione del TAR, sfavorevole all'amministrazione, sospendendo l'efficacia del provvedimento di richiamo, così come ha preso atto che il successivo decreto n. 01921/2012 del Presidente della sezione IV del Consiglio di Stato emanato monocraticamente ma dopo aver sentito le parti, nel revocare la sospensiva concessa dal TAR, determinava la reviviscenza dell'efficacia del decreto ministeriale di richiamo.

Poiché la data di rientro originariamente stabilita da tale decreto era oramai trascorsa, nel fissare il nuovo termine l'amministrazione si è uniformata all'urgenza che era alla base del decreto del Presidente della IV sezione del Consiglio di Stato, contemperandola con gli adempimenti essenziali connessi con la cessazione dalla sede.

Non di azione discriminatoria né di accanimento si è trattato pertanto, bensì di coerenza nell'esecuzione di provvedimenti amministrativi correttamente motivati e la cui efficacia non è al momento sottoposta ad alcuna sospensione.

Il provvedimento di richiamo non è in alcun modo fondato né sulla passata appartenenza politica del ministro Vattani né sulle sue capacità professionali, evidenziate nell'interrogazione e mai messe in dubbio dall'amministrazione, bensì esclusivamente sulla già menzionata incompatibilità con le elevatissime funzioni di rappresentanza delle istituzioni repubblicane.

La memoria dell'Avvocatura generale dello Stato contiene due riferimenti meramente fattuali alla passata appartenenza del ministro Vattani all'organizzazione giovanile del Movimento sociale italiano ("Fronte della gioventù").

Il primo compare nella citazione di un'intervista rilasciata dallo stesso ministro Vattani ("Novopress Italia" del 25 luglio 2006), in cui egli illustra la sua attività condotta con lo pseudonimo "Katanga".

Il secondo si inserisce nella constatazione che l'assimilazione fra la militanza di "Katanga" ed il ministro Vattani è emersa, allorché il diplomatico era in servizio all'estero nelle funzioni di Console generale in Giappone, a seguito delle notizie stampa apparse a partire dal 29 dicembre 2011 sul modo fortemente alternativo e avversivo delle istituzioni repubblicane con il quale si sono realizzati i comportamenti ed i propositi tenuti in occasione della nota esibizione.

Le argomentazioni di fondo della memoria difensiva si basano, invece, sulla considerazione che l'assimilazione tra Vattani e Katanga e le sue parole e gesti nel concerto del maggio 2011 rendono la permanenza all'estero del Console generale Vattani in palese contraddizione con le altissime funzioni di rappresentanza dello Stato italiano che egli è chiamato a svolgere. Per l'Avvocatura generale dello Stato, "il comportamento tenuto dalla controparte è intrinsecamente oltraggioso nei confronti della Repub-

blica Italiana ed incompatibile con la carica di Console e con il giuramento di fedeltà alla Repubblica”.

Conferma ne è che il TAR non ha mosso «alcuna obiezione relativamente alla chiara connotazione identitaria dei comportamenti che hanno visto protagonista il Ministro Vattani».

Il Presidente della IV sezione del Consiglio di Stato Gaetano Trotta nel suo decreto del 14 maggio 2012 rileva che «nella vicenda in esame i dati fattuali posti in evidenza dalla difesa dell'Amministrazione appellante assumono un'oggettiva rilevanza che va ben al di là delle “diplomatiche” contestazioni formali del MAE».

Qualunque altra interpretazione che si ritenga di trarre da brani delle memorie difensive estrapolati dal loro contesto complessivo non corrisponde alla posizione dell'amministrazione.

In merito all'evocato collegamento della «sovraesposizione mediatica del caso» con le «ripetute esternazioni dei vertici del Ministero», si osserva che il “caso” stesso nasce da un'esposizione mediatica - avvenuta il 29 dicembre con la diffusione del video - del comportamento del Ministro plenipotenziario Vattani e con i resoconti poi ampiamente riportati dalla stampa italiana e internazionale a riprova del danno dell'immagine del Paese. Rispetto a tale esposizione i vertici e la Farnesina non hanno mai espresso commenti sul fatto specifico e sul procedimento disciplinare che ne è derivato.

Per quanto concerne, infine, la continuità degli impegni istituzionali assunti dal Console generale a Osaka, si ricorda che gli stessi (*in primis* la celebrazione della festa della Repubblica il 2 giugno) investono le nostre istituzioni all'estero, indipendentemente dal funzionario *pro tempore* in servizio. Ne è prova il fatto che il ricevimento del 2 giugno è stato confermato e sarà assicurato dall'ufficio consolare nel suo complesso nella persona del Reggente, con la presenza inoltre del funzionario vicario dell'ambasciata d'Italia a Tokyo.

Il Ministro degli affari esteri

TERZI

(24 maggio 2012)

LANNUTTI. - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'inter-
no e della giustizia.* - Premesso che

la DAD - Deutscher Adressdienst GmbH - residente in Weide-
strasse, 126 - 22083 Amburgo - Germania (fax: 0049 40 75119911), tenuta-
ria di un sedicente Registro Italiano in *Internet*, è tornata a promuovere il
suo servizio invitando enti e società a verificare dati e riferimenti riportati in

un foglio allegato alla lettera di avviso inviata agli utenti, al fine di aggiornare le relative posizioni nel Registro 2008;

detta comunicazione, di fatto, nasconde un ordine oneroso di pubblicazione dei riferimenti societari dato alla DAD. Tale ordine dissimulato in calce al foglio relativo ai dati da controllare, ed eventualmente correggere, impegna enti e società per tre anni e comporta un pagamento annuo di 958 euro, per un impegno complessivo di 2.874 euro nel triennio;

l'attuale iniziativa commerciale fa seguito ad analogha promozione che la DAD GmbH ha avviato circa tre anni fa;

allora Adusbef (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari, Finanziari, Postali Assicurativi) ricevette una missiva simile, e procedette ad avvisare tutti della trappola inserendo un avviso nella pagina iniziale del suo sito;

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, evidentemente informata della vicenda, procedette all'apertura di una istruttoria. Con un intervento avviato il 24 ottobre 2006 (apertura istruttoria n. 16098) e concluso il 26 aprile 2007 (n. 16766) deliberò: a) che il comportamento di DAD Deutscher Adressdienst GmbH, consistito nell'aver violato la delibera n. 14992 del 7 dicembre 2005, costituisce inottemperanza a quest'ultima; b) che, per tale comportamento a DAD veniva inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.100; c) in data 12 giugno 2007, il sito www.ildominio.it riportava un comunicato del ccTLD, organismo responsabile dell'assegnazione dei nomi a dominio e della gestione dei registri e dei *nameserver* primari per il ".it", con il quale si invitavano i "maintainer" ad avvisare i rispettivi clienti dell'iniziativa commerciale della DAD;

a giudizio dell'interrogante i comportamenti commerciali della DAD sono scorretti ed ingannevoli. In particolare: la forma adottata per la promozione del servizio (quasi un avviso di una autorità istituzionale); la dissimulazione di un contratto oneroso sul retro della pagina in cui DAD chiede di verificare la correttezza dei dati; i termini contrattuali, riportati con inchiostro grigio e non nero, sul retro del foglio relativo alla verifica dei dati societari;

inoltre il suddetto Registro riporta dati completamente campati in aria: un indirizzo *Internet* (www.alvano.it) a quanto risulta all'interrogante del tutto estraneo; come settore di intervento dell'associazione si indica "Materie plastiche: produzione, commercio". Tale circostanza lascia intuire una funzione del tutto falsa dei riferimenti riportati nel Registro, che risulterebbe così non solo inutile, ma fuorviante perché con dati inventati;

l'Adusbef ha presentato a riguardo una denuncia alla Procura della Repubblica,

si chiede di sapere:

quali iniziative, alla luce dei fatti esposti, il Ministro in indirizzo intenda adottare anche attivando il GAT al fine di indagare sulla effettiva tenuta del Registro della DAD, sulla fondatezza dei dati in esso riportati,

sulla adeguatezza dell'importo richiesto per la pubblicazione in funzione della veridicità dei riferimenti immessi;

se, alla luce della precedente sanzione comminata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non ha avuto alcun effetto deterrente, il Governo sia a conoscenza dell'apertura di un'inchiesta volta ad accertare eventuali responsabilità penali sulla vicenda;

quali iniziative intenda intraprendere al fine di tutelare gli utenti da siti *web* che applicano pratiche commerciali ingannevoli e scorrette continuando ad essere veicolo di frodi, truffe, abusi ed appropriazione indebita a danno dei consumatori e dei cittadini.

(4-06273)

(17 novembre 2011)

RISPOSTA. - L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su inoltro delle segnalazioni ricevute dal Ministero, ha più volte sanzionato alcune società, stabilite all'estero, per l'ingannevolezza di messaggi o comunicazioni con cui si invitano professionisti, istituzioni e piccole e medie imprese ad inserire il loro nominativo, a pagamento, su una guida *on-line*.

Tali messaggi, peraltro condannati anche da altre autorità europee, hanno continuato ad essere diffusi via *e-mail* o tramite posta ordinaria, nonostante i provvedimenti dell'Antitrust ne avessero vietato la diffusione.

In considerazione di ciò e tenuto conto delle centinaia di segnalazioni ricevute da imprenditori e da istituzioni pubbliche che, per effetto delle comunicazioni ingannevoli, si sono visti intimare il pagamento per l'iscrizione nelle guide, l'autorità *antitrust*, in data 12 agosto 2008, ha emesso un comunicato stampa con il quale annunciava la decisione di inviare alla Procura della Repubblica di Roma, per le valutazioni e gli accertamenti ritenuti più opportuni, tutta la documentazione relativa alle società che sono state ripetutamente condannate per pubblicità ingannevole e per inottemperanza alle decisioni dell'Autorità stessa.

Tra queste società figura la DAD - Deutscher Adressdienst GmbH, con sede in Germania, oggetto dell'interrogazione, nei cui confronti l'Autorità ha emanato 4 provvedimenti di condanna per pratiche ingannevoli e 3 provvedimenti per inottemperanza alle decisioni dell'Authority.

Nel comunicato l'Antitrust ricordava, altresì, che i destinatari delle richieste di pagamento possono presentare formale querela alle autorità giudiziarie competenti e che la comunicazione ingannevole può rappresentare motivo di invalidità del contratto. L'Autorità invitava, infine, i destinatari delle nuove comunicazioni a leggere attentamente i moduli prima di decidere se sottoscriverli.

Oggi, per effetto della nuova disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette tra imprese e consumatori, introdotta nel codice del consumo a tutela del consumatore (decreti legislativi n. 145 del 2007 e n. 146 del 2007), l'Autorità è dotata di maggiori poteri per la repressione del fenomeno, sia investigativi che ispettivi, potendosi avvalere della Guardia di finanza. È stata, inoltre, incrementata la misura della sanzione pecuniaria che va da 5.000 a 500.000 euro.

I soggetti colpiti dai comportamenti segnalati possono continuare ad inviare le proprie circostanziate segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini della pronuncia di ingannevolezza della comunicazione, sotto il profilo della tutela degli interessi collettivi, ai sensi del decreto legislativo n. 145 del 2007.

Sulla base di tale pronuncia gli interessati potranno poi agire a titolo individuale ai fini dell'invalidazione del relativo contratto e del risarcimento dei danni subiti individualmente.

I medesimi soggetti possono adire, altresì, il giudice ordinario a norma dell'articolo 2598 del codice civile, in materia di atti di concorrenza sleale. Resta in ogni caso salvo l'esercizio dell'azione per gli eventuali profili penali.

Sulla questione è intervenuta anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Dalle informazioni acquisite, risulta che nel corso dell'ultimo anno, dono pervenute al servizio di *contact center* dell'Agcom numerose denunce e segnalazioni di utenti (imprese e liberi professionisti) che lamentano la scorrettezza della pratica commerciale adottata dalla società DAD che, attraverso la diffusione di messaggi sul sito *Internet* "registro italiano in *Internet*", invitava gli utenti a verificare la correttezza dei dati presenti sul sito e a richiederne l'aggiornamento, a titolo apparentemente gratuito, inducendoli, in realtà, alla sottoscrizione di contratti per adesione per la fornitura di un servizio a pagamento per 3 anni al costo annuo di circa 1.000 euro.

In considerazione del fatto che dalle segnalazioni si ravvisavano, *prima facie*, i profili della truffa di cui all'art. 640 del codice penale, l'Agcom ha provveduto a trasmettere il fascicolo alla Polizia postale per il seguito di competenza e per l'eventuale inoltro della segnalazione alla Procura della Repubblica di Roma, presso la quale risulta già aperto un fascicolo nei confronti della società.

Al riguardo, il Ministero dell'interno, con nota n. 1718 del 2 marzo 2012, ha rappresentato che l'attività investigativa circa la pratica pubblicitaria fraudolenta della società DAD, già di per sé articolata in ragione della vastità del fenomeno, è ulteriormente complicata dal fatto che le autorità giudiziarie tedesche preposte hanno sempre archiviato i procedimenti relativi alle presunte truffe ritenendo non sussistente il reato.

Il predetto Dicastero ha informato, inoltre, che allo stato attuale risulta pendente un procedimento penale presso la Procura della Repubblica

di Firenze che, attraverso la collaborazione degli organi investigativi tedeschi, ottenuta per il tramite del servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, è riuscita a identificare una cittadina tedesca quale responsabile della casa editrice DAD.

L'Agcom, inoltre, ha provveduto, in data 7 dicembre 2011, al coinvolgimento della competente autorità tedesca di regolamentazione, mediante la trasmissione di una richiesta di assistenza e scambio di informazione nell'ambito del Consumer protection cooperation system (CPCS *network*) ossia il sistema di coordinamento, dotato di una banca dati elettronica, delle attività di cooperazione transfrontaliera, istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 2006/2004 per la sorveglianza e la repressione delle eventuali infrazioni intracomunitarie alle norme in materia di tutela dei consumatori.

Atteso il ragionevole sospetto di un'infrazione intracomunitaria, la stessa Agcom ha chiesto all'autorità tedesca di poter acquisire anche tutti gli elementi eventualmente in suo possesso e di adottare, qualora ritenuto opportuno, ogni iniziativa volta a porre fine all'eventuale infrazione.

In ragione di ciò, nell'ambito di una più ampia attività di indagine che la Agcom sta conducendo già da qualche mese nei confronti di altre società estere che tentano di attivare servizi non richiesti verso clienti in Italia con pratiche scorrette, è stata avviata dalla stessa Autorità l'attività di vigilanza anche nei confronti della società tedesca DAD.

A tale riguardo si segnala che dalle informazioni acquisite presso l'Agcom risulta che la società DAD, a seguito di intimazione da parte della stessa Autorità, ha provveduto a stornare quanto fatturato agli utenti denunciati, risolvendo i relativi contratti.

Infine, per quanto concerne le iniziative volte a contrastare tali fenomeni, si evidenzia che, ad oggi, tutte le Camere di commercio hanno nei propri siti istituzionali apposite sezioni con avvisi per gli utenti in merito a tali problematiche.

Particolarmente interessante appare, in tale ottica, il tipo di servizio fornito dalla Camera di commercio di Bolzano: l'apposita sezione del suo sito fornisce ampia documentazione in merito alle principali iniziative di *mailing* che, ad avviso della Camera di commercio, presentano possibili profili di confusione rispetto alle comunicazioni provenienti dalla stessa o da altri enti pubblici.

Nel contempo, il Ministero dello sviluppo economico ha emanato una circolare (prot. n. 79682 del 28 marzo 2012) con la quale individua, indicandoli a tutte le Camere di commercio, i migliori siti camerale, in relazione alla problematica sollevata, in modo da rendere tali notizie più facilmente raggiungibili dai soggetti diversi dalle imprese.

In adesione alla circolare, altre Camere di commercio hanno segnalato l'attivazione di una pagina di servizio dedicata alla materia sul proprio sito.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

DE VINCENTI

(21 maggio 2012)

SARO. - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

il *made in Italy* e in particolare il *made in Italy* agroalimentare rappresenta una straordinaria leva competitiva per la crescita del Paese;

la Coldiretti ha denunciato in modo dettagliato e preciso una serie di iniziative poste in essere da società partecipate dal Ministero dello sviluppo economico di vera e propria svendita dell'economia e dei nostri territori che hanno fatto parlare, con una notevole eco su tutti gli organi di comunicazione, di una vera e propria contraffazione di Stato;

il contrasto alla contraffazione ha, del resto, conseguenze economiche e sanitarie di rilievo per i consumatori, e tutte le parti sociali (Abi, Alleanza Cooperative Italiane, Ania, Cgil, Cia, CISL, Clai, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confindustria, Reteimprese Italia, Ugl, Uil), con un documento unitario del 4 giugno 2011, nella definizione delle priorità sulle quali operare per rilanciare la crescita, hanno chiesto di attuare politiche incisive volte alla promozione e difesa del *made in Italy* di qualità quale leva competitiva del Paese in grado di valorizzare il lavoro, il capitale e il territorio italiano, sfruttando il potenziale di penetrazione commerciale all'estero delle imprese italiane;

nelle dichiarazioni sugli indirizzi e le linee programmatiche espresse al Parlamento (durante l'audizione del 19 aprile 2011 presso la XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera), lo stesso Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali non ha lasciato dubbi sulla responsabilità di affrontare con decisione la lotta alla contraffazione. A proposito delle innumerevoli circostanze in cui i prodotti agroalimentari italiani sono preda di sofisticazioni e frodi, il Ministro ha rilevato: "Intendo attivarmi (...) per garantire una piena tutela informativa ai consumatori italiani e, al contempo, attraverso un'adeguata azione a livello europeo e mondiale, intendo supportare il vero *made in Italy*, contrastando quei fenomeni degenerativi, denominati nel gergo *italian sounding*, che sono da considerarsi altamente decettivi e ingannevoli. Penso a prodotti con lo stivale, con la bandiera o con denominazioni che evocano malamente prodotti nazionali, i quali, in modo scorretto, speculano sulla nostra forza, sulla nostra cultura, sulla

nostra tradizione per attivare meccanismi di vero illecito concorrenziale, vanificando ingiustamente il sacrificio dei nostri operatori e abusando del buon nome italiano nei mercati internazionali";

in particolare, le cronache hanno denunciato, dopo il caso dell'azienda casearia Lactitalia, anche il caso Parmacotto di cui risulta proprietario il Ministero dello sviluppo economico tramite la partecipazione della Società italiana per le imprese all'estero (Simest);

il Ministro delle politiche agricole aveva preso l'impegno, nel 2011, di adottare una serie di iniziative, avvalendosi della collaborazione del Ministero dello sviluppo economico e della società erogatrice dei finanziamenti pubblici Simest SpA; inoltre aveva anticipato la predisposizione di ulteriori criteri per l'assegnazione dei progetti di finanziamento nell'ambito dell'internazionalizzazione delle aziende agroalimentari al fine di scongiurare qualsiasi tipo di appropriazione indebita delle denominazioni protette ed impropri richiami all'origine italiana dei prodotti ottenuti e commercializzati; infine aveva dato notizia dell'istituzione di un tavolo tecnico per predisporre le linee guida di settore;

Simest SpA, finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all'estero e controllata per il 76 per cento dal Governo italiano, opera come *partner* qualificato delle imprese che scelgono l'internazionalizzazione per affermare la propria presenza sui mercati esteri;

la Simest ha recentemente stipulato con il gruppo Parmacotto, azienda italiana *leader* nel settore agroalimentare, un accordo che prevede un investimento di 11 milioni di euro nel capitale sociale dell'azienda, finalizzato ad una sua ulteriore espansione negli USA, in Francia e Germania;

l'azienda in questione, con il supporto di Simest, ha già avviato anche negli Stati Uniti un progetto che ha portato all'apertura di un punto vendita monomarca a New York e prevede di strutturare una vera e propria catena di locali caratterizzati dall'offerta di prodotti *italian sounding*;

l'amministratore delegato di Parmacotto ha dichiarato che la metà circa delle carni suine lavorate nel gruppo viene da fuori: Francia, Danimarca, Spagna e Germania, per lo più, e che ciò che conta è il *know how*, la lavorazione delle carni. Ad esempio negli Stati Uniti è proibita l'esportazione del salame, perciò nell'emporio di Manhattan di Parmacotto non si possono vendere i prodotti italiani. Perciò un tecnico dell'azienda si è trasferito nel New Jersey importando lì metodi e processi di produzione in ogni passaggio, adottati in Toscana. Il risultato è che a Manhattan si può trovare una finocchiona che non teme il confronto con quella toscana e che dal punto di vista culturale è una finocchiona *made in Italy*, sottolineando inoltre che l'importante è che la carne sia di prima scelta, trattata nelle condizioni migliori;

nei punti vendita già aperti nei diversi Stati, nell'Unione europea e negli Stati Uniti, dedicati alla salumeria tradizionale italiana, segmento di eccellenza del *made in Italy* e sinonimo di qualità e genuinità, si vendono alimenti realizzati con ingredienti e materie prime non italiane confezionati

sul posto con etichette e marchi che evocano prodotti tipici della gastronomia italiana e delle specialità regionali;

con l'obiettivo di cogliere e segnalare anomalie, indicatori e forme nelle quali, anche al di fuori del nostro Paese, possono presentarsi le diverse modalità della contraffazione, è stata istituita con deliberazione della Camera dei deputati del 13 luglio 2010 un'apposita Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, rafforzando il contrasto a tale fenomeno;

la volontà del Parlamento di tutelare l'identità e la territorialità dell'autentico *made in Italy* agroalimentare non è in discussione, se si fa riferimento non solo alla recente normativa settoriale sull'olio extravergine di oliva quanto, soprattutto, alle disposizioni generali in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari (legge 3 febbraio 2011, n. 4) approvate al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti oltre che al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari;

la diffusione di prodotti che traggono in inganno circa la vera origine geografica realizza un evidente danno all'immagine della nostra produzione agroalimentare nazionale, raggirando i consumatori che non vengono messi in condizione di scegliere in modo responsabile;

le operazioni di sostegno *dell'italian sounding*, da parte di Simest, determinano danni ancora più gravi in quanto bloccano ogni potenzialità di crescita delle imprese italiane a causa della saturazione del mercato con prodotti che richiamano qualità italiane senza essere di origine nazionale impedendo ai consumatori di effettuare una corretta comparazione sulla base della diversa qualità e convenienza con prodotti autentici del *made in Italy*;

il sostegno di Simest alle attività di commercializzazione di prosciutti ed altri salumi della tradizione italiana da parte di Parmacotto al fine di creare una rete di locali per la ristorazione si inserisce, tra l'altro, in un periodo di grave crisi dell'allevamento di suini nel nostro Paese,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quali vantaggi per il sistema agroalimentare nazionale Simest abbia promosso con una strategia di finanziamento all'estero di imprese che commercializzano prodotti con una falsa identità di origine, utilizzando manodopera, presentandosi quale soggetto d'imposta e creando valore aggiunto all'estero;

quali azioni intendano mettere in campo per verificare i criteri con cui vengono scelti, da parte di Simest, i progetti da finanziare e se ritengano opportuno agire per verificare gli attuali investimenti in attività di delocalizzazione di produzioni agroalimentari in odore di concorrenza sleale;

se risultino i controlli effettuati da Simest sulle attività del settore agroalimentare delle quali acquisisce partecipazioni ovvero che Simest sostiene;

quali siano i criteri in base ai quali Simest partecipa e finanzia altre società del settore agroalimentare;

se risultino danni alle imprese nazionali cagionati da imprese che hanno immesso prodotti imitativi di quelli autentici italiani;

se risultino irregolarità commesse da responsabili Simest di violazione nel commercio e delle norme in materia di protezione di denominazioni di origine protetta da parte di società partecipate;

quali siano le valutazioni sull'operato dell'attuale *management* di Simest;

quali iniziative intendano intraprendere per la promozione all'estero dei veri prodotti *made in Italy* compatibilmente con la ricchezza dei nostri territori e la pluralità delle nostre produzioni agroalimentari.

(4-06617)

(18 gennaio 2012)

RISPOSTA. - La Simest SpA, costituita nel 1991 ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, è una società “finanziaria di sviluppo” pubblico-privata, partecipata al 24 per cento dalle principali banche italiane e al 76 per cento da Confindustria e dal Ministero.

Lo scopo primario della società è di affiancare, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici e finanziari, le attività e gli investimenti internazionali delle imprese italiane, rafforzandone le capacità di penetrazione e affermazione sugli stessi mercati.

Ai sensi del decreto legislativo n. 143 del 1998, essa gestisce, inoltre, gli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale.

Per quanto riguarda, pertanto, la prima e la seconda istanza, si rappresenta che la Simest SpA, con un preciso piano di investimenti, acquisisce partecipazioni in imprese che presentino programmi di sviluppo sia produttivo sia nel campo della ricerca e dell'innovazione.

Gli interventi devono essere collegati ad un preciso progetto aziendale di investimento, volto al mantenimento delle esistenti capacità produttive e, al contempo, devono prevedere un ulteriore sviluppo delle aziende di volta in volta interessate, con impatto positivo sulla realtà delle imprese italiane maggiormente presenti nel settore dell'investimento estero.

Con riferimento ai successivi quesiti (terzo, quarto e quinto), circa i controlli effettuati da Simest sulle attività del settore agroalimentare delle quali acquisisce partecipazioni o che comunque Simest sostiene e, nello specifico, al contestuale riferimento alla partecipazione della Simest nella Parmacotto SpA, il Ministero precisa che l'investimento della Simest è fina-

lizzato a sostenere il piano di sviluppo della società italiana a favore della produzione *made in Italy*. In particolare, il piano industriale è teso all'incremento della capacità autonoma di stagionatura attraverso il potenziamento della struttura produttiva (quindi di impianti ed immobili necessari a tal fine) ed al potenziamento del piano di sviluppo commerciale estero, con particolare riguardo al mercato statunitense e a quello europeo (Francia e Germania). In questa ottica preme precisare che, ad esempio, negli Stati Uniti d'America è prevista la realizzazione, attraverso la Parmacotto USA Inc., di alcune "prosciutterie" e di uno stabilimento, al fine di consolidare un laboratorio di affettamento e non di produzione di prodotti italiani destinati al mercato americano. La Parmacotto SpA ha comunicato alla Simest SpA che nello *store* di New York vengono commercializzati prodotti tipici di salumeria italiana, la cui importazione è permessa dalle competenti autorità americane. La Parmacotto ha precisato di non produrre salumi al di fuori dei confini italiani e che tutti i prodotti commercializzati negli USA riportano in etichetta indicazioni chiare e precise sul luogo di produzione del prodotto alimentare, la ragione sociale e la sede del produttore, al fine di evitare qualsiasi fraintendimento o

possibilità di errore da parte del consumatore sull'effettiva origine geografica dei prodotti stessi.

Per quanto riguarda infine gli altri quesiti (sesto, settimo e ottavo), circa le eventuali irregolarità commesse da responsabili Simest, quali siano le valutazioni sull'operato dell'attuale management di Simest e quali iniziative si intendano intraprendere per la promozione all'estero dei prodotti *made in Italy*, si precisa innanzitutto che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 80 del 2005, non è consentita, nell'ambito del sostegno alle imprese italiane nel loro percorso di internazionalizzazione operato attraverso il sostegno di società come la Simest, alcuna delocalizzazione dell'attività produttiva: anzi, scopo dell'intervento è quello di indurre a potenziare gli effetti positivi sulla competitività complessiva delle aziende interessate e, conseguentemente, sull'incremento dell'occupazione nelle stesse aziende in Italia e in settori nevralgici.

In questo senso e su questi principi di economia di mercato e di strategia occupazionale, nel mese di marzo 2012 il Ministero ha emanato direttive alla Simest SpA, volte a contrastare ed evitare la pratica del "*italian sounding*" (letteralmente "suona italiano", fenomeno per cui un prodotto o un bene vengono rinominati in modo che il loro nome, appunto, "suoni" italiano), attuando un piano di maggiore tutela del settore agroalimentare e del consumatore.

Tale direttiva infatti prevede la revoca delle partecipazioni in quelle imprese che, per le proprie iniziative di internazionalizzazione, usufruiscano del supporto pubblico, ma pongano in essere pratiche commerciali in grado di indurre in errore i consumatori sull'origine o sulla provenienza dei prodotti commercializzati, ovvero di indurre in errore i consumatori mediante pratiche commerciali "non corrette" circa l'origine geografica dei prodotti, anche mediante indicazioni riconducibili all'*italian sounding*.

Il Ministro dello sviluppo economico

PASSERA

(21 maggio 2012)